

Statuto

Art. 1 – Ditta e sede

Sotto la ditta **FaidoEnergia SA** è costituita una società anonima ai sensi degli artt. 620 e seguenti CO con sede in Faido.

Art. 2 – Scopo

Lo sviluppo e la valorizzazione di risorse energetiche rinnovabili di ogni genere e tipo, la produzione, l'acquisto, la vendita e la commercializzazione di energia proveniente da tali fonti sul territorio del Comune di Faido. La promozione, la realizzazione e la gestione di centrali elettriche, di impianti fotovoltaici e di altre fonti di produzione di energia rinnovabile sul territorio del Comune di Faido.

La società può partecipare ad altre imprese e costituire succursali e filiali, in Svizzera e all'estero. La società può acquistare, gravare, detenere, alienare beni mobili e immobili e, in generale, esercitare ogni attività in rapporto diretto o indiretto con lo scopo. La società può mettere a pegno i propri attivi a favore di terzi.

Art. 3 – Capitale azionario e azioni

Il capitale azionario è di CHF 100'000.- (centomila) ed è suddiviso in 100 azioni nominative di nominali CHF 1'000.- (mille) liberato nella misura del 100%.

Art. 4 – Certificati azionari

In luogo delle singole azioni, la società può emettere certificati per più azioni.

Art. 5. – Assemblea generale

L'assemblea generale degli azionisti costituisce l'organo supremo della società ed è regolata dagli art. 698 e segg. CO.

Art. 6. – Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione della società si compone di cinque membri ed è regolato dagli art. 707 e segg. CO.

I membri del consiglio d'amministrazione sono eletti per una durata di 4 anni. I nuovi membri del consiglio d'amministrazione eletti assumono la carica per la durata rimanente di coloro che sostituiscono.

Il consiglio di amministrazione si organizza in modo autonomo, elegge il suo presidente e un segretario che non deve necessariamente essere membro del consiglio di amministrazione.

Art. 7. – Rappresentanza

È possibile la rappresentanza della società (anche ad opera di terzi delegati del Consiglio di amministrazione) mediante diritti di firma collettivi. I dettagli potranno essere disciplinati da un regolamento.

Art. 8. Ufficio di revisione

L'assemblea generale nomina annualmente un ufficio di revisione, regolato dagli art. 727 e segg. CO.

L'assemblea generale può rinunciare alla nomina di un ufficio di revisione, se:

1. la società non è soggetta alla revisione ordinaria;
2. tutti gli azionisti hanno votato a favore;
3. la società presenta una media annua di posti a tempo pieno non superiore a 10.

La rinuncia degli azionisti alla revisione limitata vale anche per gli anni successivi. Ciascun azionista ha tuttavia il diritto di chiedere al più tardi dieci giorni prima dell'assemblea generale una revisione limitata e la nomina di un relativo ufficio di revisione. In tal caso, l'assemblea generale designa un ufficio di revisione.

Art. 9 – Esercizio annuale e contabilità

L'esercizio annuale si apre il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. La prima chiusura 31 dicembre 2027.

Il conto annuale, composto da conto economico, bilancio e allegato, deve essere redatto in conformità alle disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero, in particolare agli artt. 957 segg. CO.

Art. 10 – Comunicazioni agli azionisti

Le comunicazioni agli azionisti avvengono per e-mail agli indirizzi indicati nel libro delle azioni.